

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI IN MODALITÀ TELEMATICA DA REMOTO DELL'ORDINE DEI BIOLOGI DELLA LOMBARDIA

Articolo 1

Oggetto e fonti normative concernenti l'esercizio del voto secondo modalità telematiche

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto telematico da remoto per la prima elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Ordine dei biologi della Lombardia (in prosieguo solo l' "Ordine").
2. Costituiscono fonti normative per l'esercizio del voto con modalità telematica da remoto:
 - a) la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018, e, in particolare, gli artt. 4 e 9, commi 1, 2 e 3;
 - b) il d. lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (*"Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse"*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 23 ottobre 1946, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dall'art. 4 della legge 3/2018;
 - c) il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*"Codice dell'amministrazione digitale"*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, e s.m.i.;
 - d) il decreto del Ministro della Salute (d.m.) 15 marzo 2018 (*"Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie"*), della cui pubblicazione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018;
 - e) il d.m. 23 marzo 2018 (*"Ordinamento della professione di biologo"*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018;
 - f) il Regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi e della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, approvato dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi con delibera n. 834 del 22 luglio 2021 e s.m.i..

Articolo 2

Operatore di mercato

1. Lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche deve essere affidata ad un operatore di mercato specializzato (l' "Operatore") ed indipendente rispetto all'Ordine, da selezionare all'esito di apposita procedura a evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente, che a sua volta

deve procedere alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma (il “Referente tecnico”) per la specifica elezione telematica.

Articolo 3

Caratteristiche del sistema informatico

1. Il sistema informatico fornito dall’Operatore deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) contiene l’elenco degli aventi diritto al voto e l’elenco dei candidati per l’elezione telematica, compilati e consegnati dall’Ordine nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;
- b) prevede una procedura che imponga l’uso di almeno tre *password* diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l’accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all’inizio delle operazioni di voto, dall’operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale; la seconda al segretario del seggio elettorale; la terza al Referente tecnico;
- c) consente l’attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l’utilizzo delle tre password di cui sopra;
- d) impone il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell’identità dell’elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal Referente tecnico a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi; l’accertamento della presenza dell’avente diritto al voto nell’elenco di cui al precedente numero 1); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell’esercizio del voto da parte dell’elettore;
- e) prevede la consegna di una scheda per l’espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiata per l’elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;
- f) impone che il voto sia espresso una sola volta dall’avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;
- g) consente l’accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l’extrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;
- h) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo combinato delle password di cui al precedente numero 2), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire il salvataggio criptato dei dati al termine di ciascuna giornata, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum, e impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che per consentire, nei casi previsti dalla legge, l’accesso agli atti della procedura funzionale all’eventuale impugnazione delle elezioni da parte degli aventi diritto o nel caso in cui intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali;

- i) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;
- j) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito *tool* consegnato al presidente del seggio elettorale dal Referente tecnico;
- k) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di *device* ma impedisce che il voto, nell'ambito della stessa convocazione, sia esercitato più volte da un *host* collegato al medesimo indirizzo IP.

2. Per la scelta dell'Operatore l'Ordine si attiene al capitolato tecnico allegato al presente regolamento per formarne parte integrante.

Articolo 4

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per la prima costituzione degli organi dell'Ordine sono indette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.m. 23 marzo 2018, due mesi prima della scadenza naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3/2018.

2. Al fine di garantire l'equilibrio di genere, nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei revisori dell'Ordine nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

3. L'Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo formato ai fini della prima elezione degli organi dell'Ordine, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Collegio dei revisori.

4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

5. L'avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Articolo 5

Presentazione delle liste

1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i componenti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3/2018, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Ordine devono essere autenticate dal commissario straordinario o da un suo delegato. A tal fine, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i giorni e gli orari in cui, presso la sede dell'Ordine, sarà possibile svolgere le operazioni di autenticazione alla presenza del commissario straordinario o di suo delegato.

Devono, inoltre, essere sottoscritte:

- a) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 10.001 e 20.000;
- b) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 5.001 e 10.000;
- c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 1.501 e 5.000;
- d) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 501 e 1.500;
- e) da non meno di 20 e da non più di 40 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti inferiore a 500.

3. La singola candidatura e le liste devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine. Il commissario straordinario provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul sito istituzionale dell'Ordine.

4. Il commissario straordinario esclude le liste che non rispettino l'equilibrio di genere previsto all'articolo 4, comma 2, e quelle composte da un numero di candidati superiore a quello dei componenti dell'Organo da eleggere.

5. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Articolo 6

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea elettorale è convocata sia presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione che, contemporaneamente, in modalità telematica attraverso la piattaforma di voto.

2. Ai fini della composizione del seggio elettorale si tiene conto degli iscritti presenti fisicamente nel luogo di cui al comma 1 che di quelli che hanno effettuato l'accesso alla piattaforma.

3. Il commissario straordinario, per procedere alla costituzione del seggio elettorale secondo quanto stabilito all'art. 7, redige, anche con l'ausilio del Referente tecnico, un elenco dei presenti all'assemblea completo delle relative generalità.

Articolo 7

Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto:

a) dai tre biologi più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal commissario straordinario, non appartenenti al Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3/2018 e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) dal biologo più giovane d'età, presente all'assemblea, diversi dal commissario straordinario, non appartenenti al Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3/2018 e non facenti parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio. In mancanza di accordo le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano d'età.
3. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b), è individuato, fra i presenti fisicamente all'assemblea convocata nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, il componente supplente tramite sorteggio effettuato a cura del commissario straordinario.
4. Il seggio elettorale è unico e si insedia fisicamente nel luogo in cui è convocata l'assemblea elettorale.
5. Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il commissario straordinario constata tale circostanza redigendo un apposito verbale. Di tale circostanza viene data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine. In tale ipotesi, con le medesime modalità previste per la prima convocazione, si provvede alla costituzione del seggio in seconda e, se del caso, in terza convocazione.

Articolo 7

Operazioni di voto

1. La votazione da remoto si effettua con l'ausilio della piattaforma telematica avente le caratteristiche di cui all'art. 3.
2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.
3. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.
4. Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, lett. d), l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.
5. L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche.
6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.
7. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.

Articolo 8

Scrutinio e verbalizzazione

1. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale e del Referente tecnico.

2. L'avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte dal presidente di seggio al termine delle votazioni mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal Referente tecnico.

3. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente Regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di quest'ultimo e dal segretario stesso.

4. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali; decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Articolo 9

Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio dei voti, il presidente del seggio proclama immediatamente i risultati attraverso la piattaforma di voto telematico utilizzata dall'Ordine per la votazione.

2. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine dei biologi di appartenenza ovvero a all'albo dell'Ordine nazionale dei biologi. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

3. Le schede scrutinate in tutti i seggi sono conservate per 180 giorni ed eventuali schede nulle o contestate sono conservate per quattro anni secondo le modalità tecniche prescritte dal paragrafo M del capitolato tecnico allegato al presente Regolamento.

4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2022.

5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni Organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine dei biologi può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, come indicata all'articolo 1.